

**Civile Sent. Sez. L Num. 5372 Anno 2018**

**Presidente: DI CERBO VINCENZO**

**Relatore: CURCIO LAURA**

**Data pubblicazione: 07/03/2018**

**SENTENZA**

sul ricorso 23930-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

**2017**

**- ricorrente -**

**3419**

**contro**

PAMPALONI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e

difende unitamente all'avvocato CARLO CESTER, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza definitiva n. 580/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/10/2011 R.G.N. 435/2010;

avverso la sentenza non definitiva n.139/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/05/2011 R.G.N. 435/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso;

udito l'Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega verbale Avvocato ARTURO MARESCA;

udito l'Avvocato BRUNO COSSU.

### Svolgimento del processo

1)La corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova che aveva accertato l' illegittimità del contratto ~~■~~ a tempo determinato stipulato dalla società kelly Service spa e <sup>Alessandre</sup>VPampaloni sulla base del contratto di somministrazione concluso da Poste italiane spa ~~e la~~ <sup>con</sup> Kelly Service. La Corte ha conferma<sup>p</sup> il giudizio del primo giudice secondo cui la qualifica di assunzione del contratto individuale di "addetto al CPR Jiunior " era generica per mancanza di descrizione delle mansioni , così da non consentire di verificare la correlazione con le esigenze organizzative e produttive adottate. Solo successivamente infatti Poste aveva dedotto trattarsi di mansioni di smistamento posta, che tuttavia la genericità di tale indicazione non era superabile attraverso le prove testimoniali richieste né dalla documentazione allegata da Poste , ciò perché la genericità della causale aveva impedito al lavoratore prima ed al giudice dopo di verificare la effettiva riferibilità della causale , solo successivamente indicata, al contratto a termine stipulato dalle parti, non essendo neanche sufficiente il richiamo alla previsione contrattuale di cui all'art.25 del CCNL.

*Alunfo*

2)Secondo la Corte d'appello la sentenza di primo grado avrebbe correttamente indirizzato l'indagine diretta ad accertare la reale sussistenza delle causali e la rilevanza delle prove richieste ed ha altresì rilevato la genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova con riferimento sia all'entità numerica dei nuovi impianti sia ~~■~~nell'incremento dei volumi di posta transitata e lavorata nel periodo relativo ai primi mesi del 2005.

3)Sarebbe poi irrilevante per la Corte il richiamo all'art.20 del Dlgsn.376/03 all'ordinaria attività dell'utilizzatore, perché è stata la stessa società ad avere ancorato il ricorso alla somministrazione a situazioni contingenti di carattere straordinario, come anche infondata è la censura della società appellante, secondo cui avrebbe errato il primo giudice ad accertare la natura a tempo indeterminato del rapporto, atteso che l'art.27 del Dlgs 276 ha invece previsto espressamente, in caso di somministrazione irregolare, la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore.

Corte di Cassazione copia non ufficiale

4) In particolare la sentenza evidenzia la carenza nella causale adottata di qualsiasi riferimento specifico al settore o reparto cui il dedotto aumento di produzione si riferiva, alla tipologia di lavorazione ed alla specifica produzione, carenza che la Corte di merito ha ritenuto fattore impeditivo della verifica di un collegamento causale del contratto di lavoro con il ricorso alla somministrazione, cui faceva riscontro, sotto il diverso versante probatorio, l'inidoneità della documentazione prodotta da parte appellata a provare l'effettiva esistenza del picco di attività indicato quale causale dei contratti stipulati fra le parti.

5) Ha proposto ricorso per Cassazione la società Poste italiane affidato a quattro motivi. Ha resistito Pampaloni con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art.378 c.p.c

#### Motivi della decisione

- 1) Con il *primo motivo* di gravame Poste spa deduce la Violazione e falsa applicazione degli artt.20, 21 comma 1 lettere da a) ed e) , 27 del DLGS n.276/2003, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. per avere la corte erroneamente ritenuto la genericità delle ragioni del contratto di somministrazione , mentre le causali sarebbero specifiche e comunque né l'art.20 né l'art.21 del dlgs 276 cit. richiedono che le ragioni poste a fondamento del contratto di somministrazione siano specificate, precisando peraltro il comma 4 dell'art.20 che è sufficiente che sussista una ragione obiettiva anche riferibile all'ordinaria attività aziendale.
- 2) Con il *secondo motivo* di ricorso la società Poste lamenta l'omessa , insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, art.360 c.1 n.5 c.p.c.: non avrebbe considerato la Corte veneziana le specifiche deduzioni della parte in fatto contenute nella memoria di costituzione e poi nell'atto di appello con riferimento alle ragioni che avevano richiesto l'assunzione della lavoratrice e le mansioni dalla stessa espletare , analiticamente dedotte nei capitoli di prova.
- 3) Con il *terzo motivo* di gravame la ricorrente deduce la Violazione e falsa applicazione dell'art.27 del DLGS n.276/2003, in relazione all'art.360 c.1.n.3 c.p.c. per avere la corte territoriale errato nel ritenere violata tale norma,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

con conseguente costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della utilizzatrice, perché non può parlarsi di somministrazione irregolare ricorrendo le condizioni previste dall'art.20 per la stipula del contratto di somministrazione e perché non sarebbero stati violati i requisiti di forma di tale contratto, previsti dalle lettere a), b),c)ed e) dell'art.21 del citato decreto legislativo .

4) Con il *quarto motivo* di gravame si lamenta la violazione art.32 legge n. 83/2010 in relazione all'art.360 c.1.n.3.c.p.c.per avere erroneamente escluso la corte di merito l'applicazione di tale norma di legge, trattandosi pur sempre di contratti a termine , ai quali il contratto di somministrazione viene assimilato in base all'art.22 c.2 del DLGS n.276/2003 e trattandosi altresì di un giudizio in corso al quale va applicata quindi la norma di cui all'art.4 bis, inserita nel Dlgs n.368/2001, dalla legge. n.133/2008, di conversione del DL n.112(2008).

5 )Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte territoriale ha ritenuto che la causa giustificatrice dei contratti di somministrazione era tale da non consentire in alcun modo di verificare se l'impiego della Pampaloni fosse collegato causalmente con le esigenze così genericamente indicate in detta causale.

6)Va premesso che l'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici del contratto a termine è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e la non modificabilità della stessa nel corso del rapporto e dunque anche nell'ipotesi del contratto di somministrazione le ragioni della stessa devono essere contenute nel contratto economico, non potendo risultare solo in un momento successivo , onde evitare qualsiasi deviazione causale del contratto ( cfr Cass. n.17540/2014).

7)Nel caso in esame i contratti di somministrazione stipulati ai sensi dell'art.20 comma 4 del DLGS n.276/2003 recano le seguenti causali : a)quanto al primo contratto decorrente dal 18.4.2005 sino al 30.6.2005 " esigenze di carattere organizzativo, produttivo rinvenibili nel CMP di Padova connesse alla fase di collaudo dei nuovi impianti di meccanizzazione postale Star1, Siacs 2 e Cfsm-t, nonché per esigenze derivanti dall'avvio del processo di graduale assorbimento di lavorazioni da parte del medesimo CMP , determinantesi a seguito dei riassetto organizzativi in corso nei centri di rete postale di Venezia e Treviso "; b)quanto al

secondo contratto decorrente dal 1.10.2005 sino al 31.1.2006 "per le eccezionali esigenze organizzativo/ produttivo, sussistenti in concomitanza alla fase di collaudo dei nuovi impianti di meccanizzazione postale Star1, Siacs 2 e Cfsm-tr; c)quanto al terzo contratto decorrente dal 1. 2. 2006 sino al 31.5.2006, " per ragioni di carattere organizzativo, produttivo rinvenibili nel CMP di Padova a seguito di istallazione, avvio e collaudo del modulo Manual Infender della macchina Cfsm-tr nonché per le esigenze riconducibili all'internalizzazione e messa a regime delle attività di controllo e verifica dei livelli di prestazione degli impianti ( OCPI)e di assistenza tecnica degli stessi" .

8)Tali causali, diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, non possono dirsi generiche, e dunque in astratto illegittime, perché individuano con sufficiente chiarezza la ragione dell'assunzione a termine, consistente nella necessità organizzativa scaturente dal collaudo di nuovi impianti di meccanizzazione postale, presso il CMP di Padova , come anche scaturente, quanto al primo contratto, da riassetto organizzativi negli altri CMP di Venezia e di Treviso. Inoltre nel contratto di somministrazione sono state indicate altresì le mansioni a cui sarebbero stati adibiti i lavoratori assunti dalla società somministratrice - di addetto al CRP Jjunior - ed il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

9)La corte territoriale ha ritenuto illegittima la causale per la sua genericità. Ora senza dubbio la non genericità della causale indicata nel contratto di somministrazione non è sufficiente di per sé per ritenere legittima l'apposizione del termine, indipendentemente dalla prova della sussistenza in concreto di una situazione che sia riconducibile alla ragione indicata in tale contratto ( cfr Cass. n. 20598/2013 e cass. n.17540/2014). Ma la Corte territoriale si è fermata all'esame di tale clausola formulando un giudizio di genericità della stessa che non sussiste.

10)Ed anche il giudizio, formulato dalla corte territoriale, di genericità dei capitoli di prova, come di irrilevanza di un documento indicante i volumi di posta transitata e lavorata nel periodo relativo al secondo contratto, non assurge a distinta ed autonoma *ratio decidendi* in ordine alla mancata prova della relazione tra ragioni indicate nelle causali ed effettivo impiego del lavoratore, ma

costituisce piuttosto e pur sempre ragionamento finalizzato a dimostrare la genericità della causale dei contratti di somministrazione.

11)Pertanto , accertata la specificità e dunque la legittimità della clausola del contratto di somministrazione, dovrà verificarsi sulla base di un'autonoma indagine valutativa delle prove offerte dalla società, su cui incombe il relativo onere ai sensi dell'art.2697 c.c., e dunque sulla base delle allegazioni e delle deduzioni che Poste spa ha svolto con la memoria di costituzione di primo grado, se vi sia o meno rispondenza tra le causali enunciate nei contratti di somministrazione di cui è causa e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti.

12)La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, restando assorbiti gli altri , con il rinvio della causa ad altro giudice, individuato in dispositivo, il quale nel riesame dei punti oggetto dell'annullamento, si atterrà ai criteri già indicati al paragrafo n.11 . Allo stesso giudice si demanda anche la regolazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri , cassa la sentenza impugnata e rinvia , anche per le psese , alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione.

Roma ,13 settembre 2017

Laura Curcio

- / . . .

Vincenzo Di Cerbo

- / . . .